



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente
Avv. Maria Masi*

Roma, 31 marzo 2023

Ill.mi Signori Avvocati

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: entrata in vigore dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Cara Presidente, Caro Presidente,

trasmetto la delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense nel corso della seduta amministrativa del 24 marzo 2023 (allegato n. 1), con la quale vengono evidenziate alcune criticità conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 179-ter disp. att. cpc, unendo, altresì, la proposta emendativa a suo tempo formulata dal Consiglio con riferimento al disegno di legge n. 564 recante "*Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" (allegato n. 2); entrambi i documenti sono stati trasmessi in data odierna all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE
Avv. Maria Masi

A handwritten signature in blue ink that reads 'Maria Masi'.

Allegati: n. 2 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 71-A,

RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 24 MARZO 2023

OMISSIS

DELIBERA n.781
ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 179-TER DISP. ATT. C.P.C

Il Consiglio

considerato:

che a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591 bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo del Comitato istituito presso ciascun Tribunale;

che il novellato art. 179 ter (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. e) D.Lgs. 10.10.2022 n. 149), stabilisce che l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dai Presidenti dei Tribunali;

che potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali;

che coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda entro il 31 marzo 2023, e che la relativa richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge;

considerato, altresì:

che la novella legislativa ha mantenuto ferme le disposizioni riguardanti i requisiti soggettivi necessari all'iscrizione nei registri così come la previsione relativa alla tenuta degli stessi;

che le modifiche più rilevanti hanno riguardato le modalità di iscrizione per cui la domanda presentata dal professionista deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

- 2) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;*
- 3) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;*
- 4) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;*
- 5) *titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.*

che l'interessato sarà tenuto a dimostrare la "specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco" e che sia con riferimento alla prima iscrizione che al successivo mantenimento, sarà necessario, anche alternativamente, dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) *avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;*
- b) *essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;*
- c) *avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private;*

considerato, infine, che il nuovo art. 179 ter disp. att. c.p.c. entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2023 e ciò comporterà l'applicazione delle nuove disposizioni;

ritenuto che la disciplina richiamata non è compiutamente applicabile per le seguenti intuitive ragioni:

a) con riferimento al titolo di avvocato specialista (lett. b, comma 5, dell'art. 179 ter novellato), il decreto 144 del 2015 in materia di specializzazioni forensi, allo stato, anche dopo la entrata in vigore del decreto ministeriale 163 del 2020, non è ancora attuato, né altrimenti attuabile. Ad oggi, infatti, non sono compiuti i percorsi per la richiesta ed il conseguente rilascio del titolo di avvocato specialista: i percorsi di cui all'art. 7 non sono realizzabili, in quanto la Commissione ministeriale permanente non ha ancora esitato le linee guida generali; la comprovata esperienza di cui all'art. 8 non è invocabile in quanto l'elenco dei commissari di estrazione accademica non è stato ancora formato e quindi la Commissione a ciò deputata non è ancora validamente composta. Per ciò che concerne il regime transitorio di cui all'art. 14 (d.m. 144/2015) e 2 (d.m. 163/2020), non risultano pervenute a questo Consiglio istanze che abbiano

ad oggetto la specializzazione nell'indirizzo del diritto dell'esecuzione forzata. Per ciò che concerne, infine, il titolo richiesto per dottorato di ricerca (di cui all'art. 2, comma 2, del d.m. 163/2020) non risultano pervenute, ad oggi, domande nell'indirizzo dell'esecuzione forzata. Da cui la necessità di consentire che l'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati avvenga solo dopo che la disciplina in materia di specializzazioni forensi sia compiutamente operativa;

b) con riferimento ai corsi di formazione (lett. c, comma 5, dell'art. 179 ter novellato), le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento non sono, ovviamente, ancora state esitate. Vi è stato un unico incontro lo scorso 8 marzo tra la Scuola Superiore della Magistratura e le Componenti Ordinistiche. Dopo l'adozione sarà necessario un congruo periodo di tempo (che si stima di almeno 180 giorni) per realizzare i corsi ovvero adeguare quelli già esistenti alle previsioni di cui alle dette linee guida;

tutto quanto considerato e ritenuto, ferme restando le richieste emendative già formulate (che opportunamente si allegano) il Consiglio nazionale forense chiede al Governo di intervenire con estrema urgenza al fine di differire la entrata in vigore della previsione di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. e al contempo di prorogare l'operatività degli elenchi esistenti e dei termini per l'inserimento al fine del primo popolamento dei "nuovi" elenchi.

Chiede, altresì, al Signor Ministro della Giustizia, nelle more dell'invocato intervento di modifica normativa, di adottare ogni atto ritenuto idoneo ed adeguato, al fine di chiarire tempi, termini e modalità di applicazione, e di adottare circolari previamente condivise con le Componenti dell'Avvocatura allo scopo di uniformare le differenti prassi degli Uffici giudiziari che via via si stanno susseguendo.

Dispone la immediata esecutività del presente deliberato, mandando la segreteria a comunicare al Governo e al Ministro della Giustizia.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 31 marzo 2023

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria



A.S. 564

Articolo 40

Emendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“40-bis (Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di delega delle operazioni di vendita).

All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».”.

NOTA ILLUSTRATIVA

L'attività di professionista delegato per il compimento delle operazioni di vendita nelle espropriazioni immobiliari richiede una specializzazione di alto profilo: è questo il chiaro messaggio che il legislatore della riforma del processo civile ha voluto trasmettere.

In questa direzione si inquadra la previsione di rigorose condizioni per l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 179ter disp. att. c.p.c., condizioni alcune delle quali (il titolo di avvocato specialista, la partecipazione a corsi di formazione) non ancora realizzabili, per la necessità di ulteriori provvedimenti di normazione secondaria.

E' una scelta condivisibile: si tratta della recezione normativa di un dato offerto dalla concreta esperienza giudiziaria.

Con la descritta impostazione, non è però coerente la limitazione territoriale introdotta dal citato art. 179 ter disp.att. c.p.c. con l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di nominare soltanto professionisti iscritti nell'elenco del proprio Tribunale, con il parziale temperamento della possibilità di nominare professionisti fuori circondario ma soltanto con provvedimento analiticamente motivato circa le ragioni della scelta.

Si tratta di una innovazione rispetto al previgente sistema (ancora in vigore sino al 30 giugno 2023) che alcuna limitazione territoriale stabiliva per avvocati e commercialisti, sussistendo invece limitazione per i notai ma discendente da disposizioni della legge professionale.

Si tratta però di una scelta non condivisibile, per plurime ragioni.

Innanzitutto perché mortifica le specifiche competenze acquisite dal professionista delegato che abbia i requisiti per l'iscrizione, circoscrivendone l'ambito di attività al solo Tribunale di appartenenza.

In secondo luogo, perché non tiene conto delle imprescindibili esigenze di trasparenza nelle vendite giudiziarie, in cui la cronaca non di rado ha registrato opacità, turbative, interferenze: è immediatamente percepibile come, soprattutto nei Tribunali medio-piccoli, tali esigenze possano (e siano state in concreto) salvaguardate affidando la gestione delle attività di vendita a professionisti esterni al circondario, immuni da condizionamenti ambientali, così ad un tempo favorendo la circolazione delle professionalità.

Ancora, perché pone una ingiustificata disparità di trattamento con le figure professionali più affini al professionista delegato (e che operano svolgendo, pur nel diverso contesto della liquidazione collettiva o della crisi di impresa, le medesime attività) e cioè con i curatori fallimentari e i professionisti nominati nelle procedure concorsuali nonché i liquidatori giudiziali nelle procedure di sovraindebitamento: tutte figure professionali per cui la legge non stabilisce alcuna limitazione territoriale all'esercizio delle attività.

La disposizione in questione sancisce inoltre una (anacronistica) compressione alla libertà di stabilimento del professionista affermata in maniera solenne dal diritto eurounitario.

Da ultimo, è ragionevole prevedere che i rigorosi presupposti per l'iscrizione all'elenco (ampiamente condivisibili, proprio per la elevata specializzazione che l'attività di delegato richiede) determineranno nei Tribunale medio-piccoli un numero esiguo di professionisti iscritti, con il concreto rischio di non avere a disposizione un numero di professionisti sufficiente a coprire le deleghe da conferire, in ragione del limite numerico percentuale introdotto dall'art.179 quater, primo comma, disp. att. c.p.c. ("Il presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice").

La proposta emendativa è idonea a risolvere tutte le enunciate criticità.

L'ampliamento dei professionisti delegabili all'ambito distrettuale (e non più circondariale) realizza infatti un equo e bilanciato contemperamento tra le necessità di efficienza dell'espropriazione e di controllo dell'operato del professionista da parte del G.E. (che suggeriscono una contiguità spaziale tra l'ausiliario e la procedura) e le esigenze di professionalità, specializzazione, trasparenza e legalità delle attività del delegato.